

DOC. NUM. 57/2004

CITTA' DI TORINO
Provvedimento del Consiglio Circostrizionale
N. 10 – "MIRAFIORI SUD"
Estratto del verbale della seduta del 29 Giugno 2004

Convocato il Consiglio di Circostrizione n. 10 in seduta ordinaria.

Sono presenti nell'aula Consiliare del Centro Civico "R. Davico", in Strada Comunale di Mirafiori n. 7 oltre al Presidente Maurizio TROMBOTTO i Consiglieri:

ACQUAVIVA ALBANO BARROCU BUFALO CALELLA CAMARDA CASSANO CERA
CHIAZZOLLA DEIANA FALLERI INFELISE LAINO LUBATTI MINUTELLO
MURDOCCA PERILLO RASTELLI REGALBUTO REVERDITO SPINELLI STRINA.

In totale con il Presidente n. 23

Risultano assenti i Consiglieri: CARDONA - TESSITORE.

Con l'assistenza del Segretario: Dr. Giovanni DE MARIA.

Ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA

Il seguente provvedimento:

C.10 - PARERE DI COMPETENZA SU: GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE COMUNALI, ANCHE TRIBUTARIE, AI SENSI DELL'ART. 52 DEL D.LGS. 15 DICEMBRE 1997, N. 446 S.M.I. - COSTITUZIONE DELLA "SOCIETA' RISCOSSIONI S.P.A." SIGLABILE "SORIS S.P.A.".

\ \

CITTÀ DI TORINO

CIRCOSCRIZIONE N.10 - MIRAFIORI SUD

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: C.10 - PARERE DI COMPETENZA SU: GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE COMUNALI, ANCHE TRIBUTARIE, AI SENSI DELL'ART. 52 DEL D.LGS. 15 DICEMBRE 1997, N. 446 S.M.I. - COSTITUZIONE DELLA "SOCIETA' RISCOSSIONI S.P.A." SIGLABILE "SORIS S.P.A.".

Il Presidente Maurizio TROMBOTTO, di concerto con il Coordinatore della I Commissione Claudio LUBATTI, riferisce:

In data 03 giugno 2004 è pervenuta richiesta di espressione di parere da parte della Divisione Servi Tributarie e Catasto ai sensi dell'art. 43 del Regolamento del Decentramento sulla deliberazione avente per oggetto: "Gestione del Servizio di Riscossione delle Entrate Comunali, anche Tributarie, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 s.m.i. - costituzione della "Società Riscossioni S.p.A." siglabile "Sorìs S.p.A.".

Il 31 dicembre 2004 scadrà la convenzione stipulata il 1° dicembre 1995 con UNIRISCOSSIONI S.p.A. (già CONRIT S.p.A.) per la riscossione delle entrate tributarie comunali.

La Città, in considerazione dell'attuale evoluzione normativa nonché in funzione dell'efficacia ed efficienza del sistema di riscossione, oggi gestito tramite il concessionario e sulla base delle valutazioni che seguono, non intende riproporre il sistema della concessione, ma intende passare ad una nuova modalità di gestione del servizio in oggetto.

L'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 al comma 5 prevede che i Comuni possano effettuare l'accertamento dei tributi direttamente o anche nelle forme associate previste negli artt. 24, 25, 26 e 28 della Legge n. 142/90 lettera a) ovvero affidare il servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, non solo ai concessionari nazionali di cui al D.Lgs. 112/99, modalità seguita sino ad ora dal Comune di Torino con la convenzione in scadenza sopra menzionata, ma anche a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale previste dall'art. 22, comma 3, lettera e), della Legge n. 142 del 1990 lettera b) n. 1.

Tale ultima possibilità non è venuta meno in ragione del fatto che la Legge 142/90 è stata

abrogata con l'art. 274, lettera q), del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.

Infatti, considerato che l'art. 52, comma 5, lettera b), n. 1 del D.Lgs. 446/97 prevede che l'affidamento delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate degli enti locali deve avvenire "nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali", la disciplina applicabile è l'art. 113 T.U.E.L., che ha sostituito l'art. 22 della citata Legge 142/90.

Detto art. 113, comma 5 prevede, tra le forme di gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, alla lettera c) l'affidamento "a società a capitale interamente pubblico a condizione che l'Ente o gli Enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi".

L'applicabilità del vigente art. 113 è supportata dalla previsione contenuta dall'art. 52 predetto che l'affidamento del servizio di riscossione tributi deve avvenire nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, fermo restando che il servizio in oggetto rappresenta una prerogativa della potestà impositiva dell'Ente Locale volto alla realizzazione di bisogni pubblici di utilità dell'Ente stesso.

In via generale si precisa inoltre, che il sistema nazionale di riscossione dei tributi è oggetto in questi giorni di una profonda riforma che prevede, tra l'altro, la scomparsa dei concessionari nazionali (ex D.Lgs. 112/99) della riscossione di cui sopra, il che fa decadere la possibilità di avvalersi di questi soggetti per l'attività di riscossione volontaria e coattiva dei tributi anche comunali.

In sintesi e con particolare riferimento ai riflessi sulle amministrazioni locali, lo schema del Decreto Legge di riforma ad oggi noto prevede, con decorrenza 1° gennaio 2005:

- la soppressione del sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione, come detto più sopra;
- la costituzione, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto, della "Riscossione S.p.A." con capitale iniziale di Euro 150 milioni sottoscritto interamente dall'Agenzia delle entrate. La società acquisterà poi, a condizione che il cedente acquisti una partecipazione al suo capitale nel limite del 49 per cento dello stesso, la totalità del capitale delle società concessionarie del servizio nazionale della riscossione ovvero il ramo d'azienda delle banche che hanno operato la gestione diretta dell'attività di riscossione ad esse affidata in concessione;
- Riscossione S.p.A. svolgerà:
 - a) la riscossione coattiva a mezzo ruolo delle entrate dello Stato, attività che potrà effettuare anche per le entrate dei Comuni, a scelta di questi ultimi;
 - b) su base convenzionale: le attività di riscossione spontanea, liquidazione ed accertamento delle entrate, tributarie o meramente patrimoniali, degli enti pubblici, anche territoriali, nonché delle loro società partecipate;

- la messa in liquidazione del Consorzio Nazionale Concessionari (CNC) con contestuale trasferimento delle sue attività (formazione e gestione dei ruoli, produzione delle cartelle di pagamento, rendicontazione delle operazioni eseguite) all'Agenzia delle entrate.

E' da ritenere che le motivazioni forti di questa centralizzazione delle attività di riscossione, già avviata per i versamenti spontanei con l'introduzione del mod. F 24, siano sostanzialmente due:

- il fenomeno delle c.d. "cartelle pazze" più volte ripetutosi negli ultimi anni e del quale l'Agenzia delle entrate ha sempre attribuito la responsabilità ai concessionari;
- l'inefficacia della riscossione coattiva a mezzo ruolo che, anche in questo caso, l'Agenzia delle entrate addebita all'inefficienza del sistema delle concessioni (nella relazione presentata dall'Agenzia al Parlamento ai primi di aprile di quest'anno si sottolinea che nei primi otto mesi del 2003 sono stati consegnati ai concessionari ruoli per un importo di Euro 23,6 miliardi, mentre gli incassi nello stesso periodo sono stati di un miliardo pari al 4,2%).

Ritornando ai contenuti della riforma, preme in particolare sottolineare la complessità delle operazioni di conferimento dei pacchetti azionari e dei rami di azienda deputati all'attività concessionaria dal sistema bancario a Riscossione S.p.A. che si prevede debbano essere realizzate attraverso concambio di azioni per valori di non semplice determinazione da parte delle istituzioni finanziarie che verranno di ciò incaricate.

A salvaguardia della regolarità e tempestività dei flussi delle entrate tributarie e paratributarie comunali, il cui peso sul totale delle entrate è di assoluto rilievo in valori sia assoluti sia percentuali, si ritiene opportuno affrancarsi dal processo di aggregazione illustrato, evitando così coinvolgimenti diretti ed indiretti che potrebbero rivelarsi deleteri.

La scelta proposta è di costituire una Società di scopo a totale partecipazione comunale affidataria del servizio di riscossione. La Società può essere resa operativa per la data del 1° gennaio 2005, può essere individuata direttamente dal Comune quale affidataria della gestione del servizio di riscossione, può inoltre consentire all'Ente il ricorso al meccanismo dell'anticipazione ICI e assicurare al sistema l'utilità voluta. Essa inoltre potrà iscriversi all'Albo dei riscuotitori ex art. 53 D.Lgs. 446/97 e quindi operare a favore anche di altri Enti, nonché eventualmente arricchire nel tempo l'offerta dei propri servizi aggiungendo all'attività di riscossione quella di gestione e liquidazione dei tributi, così come, d'altra parte, con procedura ad evidenza pubblica, una quota del suo capitale potrà essere ceduta ad altri partners. La Società sarà denominata "SOCIETA' RISCOSSIONI S.p.A." siglabile "SORIS S.p.A." con sede in Torino, avente ad oggetto la gestione dei servizi inerenti le attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate e delle attività connesse, complementari, accessorie ed ausiliarie indirizzate al supporto delle attività di gestione tributaria e patrimoniale.

In particolare la società viene costituita in forma di società per azioni unipersonale, totalmente partecipata dalla Città di Torino, sia in osservanza delle forme di gestione previste in materia di

pubblici servizi (Art. 113 T.U.E.L.), sia in conformità con quanto disposto dall'art. 2325 c.c., come modificato dal D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 6, portante la riforma del diritto societario, che consente dal 1° gennaio 2004 di costituire società per azioni a socio unico.

Il Capitale Sociale iniziale della società è determinato in Euro 120.000,00, ai sensi dell'art. 2327 c.c., suddiviso in n. 12.000 azioni nominative da Euro 10,00 ciascuna.

Entro il 31 gennaio 2004 si procederà all'aumento di capitale da Euro 120.000,00 ad Euro 1.550.000,00, ai sensi dell'art. 6 del D.M. 11 settembre 2000 n. 289 che per l'iscrizione nell'Albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli Enti Locali istituito presso il Ministero delle Finanze richiede misure minime di capitale.

Considerata la volontà dell'amministrazione comunale di passare alla nuova forma di gestione, con separato provvedimento sono state preventivamente adottate le necessarie modifiche regolamentari ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97. Le modifiche sono evidenziate nell'allegato n. 1 alla delibera mecc. 200404535/13 citata.

Il parere è stato discusso nella riunione di I Commissione del 15 giugno 2004 e liberato dalla Giunta Circoscrizionale del 21 giugno 2004.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 133 (mecc. 9600980/49) del 13 maggio 1996 e n. 175 (mecc. 9604113/49 del 27 giugno 1996 il quale fra l'altro all'art. 43 elenca i provvedimenti per i quali è obbligatoria l'acquisizione del parere da parte dei Consigli Circoscrizionali ed all'art. 44 ne stabilisce i termini e le modalità.

PROPONE AL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

1. Di esprimere parere favorevole sulla deliberazione avente per oggetto: "Modificazioni alle Entrate Tributarie, Regolamento Imposta Comunale sugli Immobili, Regolamento per l'Applicazione della Tassa per la Gestione dei Rifiuti Urbani ed Assimilati, Regolamento per l'Applicazione del Canone per le Iniziative Pubblicitarie, Regolamento COSAP.
2. Di esprimere parere favorevole sulla deliberazione avente per oggetto: "Gestione del servizio di riscossione delle entrate comunali, anche tributarie, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 s.m.i. – Costituzione della Società Riscossioni S.p.A. siglabile "Sorìs S.p.A.".

Il presente provvedimento non comporta spesa.

Il Presidente pone in votazione per punti la proposta di parere:

Al momento della votazione del 1° punto risultano fuori aula i Consiglieri: Regalbuto e

Reverdito.

Il Consiglio di Circoscrizione, con votazione palese accerta e proclama il seguente risultato:

Presenti	n. 21
Votanti	n. 16
Voti Favorevoli	n. 16
Voti Contrari	n. //
Astenuti	n. 5 Calella, Deiana, Falleri, Infelise, Perillo.

Al momento della votazione del 2° punto risultano fuori aula i Consiglieri: Acquaviva, Minutello e Rastelli.

Il Consiglio di Circoscrizione, con votazione palese accerta e proclama il seguente risultato:

Presenti	n. 18
Votanti	n. 12
Voti Favorevoli	n. 12
Voti Contrari	n. //
Astenuti	n. 6 Albano, Calella, Cera, Deiana, Infelise, Perillo.

Il Consiglio di Circoscrizione

DELIBERA

1. Di esprimere parere favorevole sulla deliberazione avente per oggetto: “Modificazioni alle Entrate Tributarie, Regolamento Imposta Comunale sugli Immobili, Regolamento per l’Applicazione della Tassa per la Gestione dei Rifiuti Urbani ed Assimilati, Regolamento per l’Applicazione del Canone per le Iniziative Pubblicitarie, Regolamento COSAP.
2. Di esprimere parere favorevole sulla deliberazione avente per oggetto: “Gestione del servizio di riscossione delle entrate comunali, anche tributarie, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 s.m.i. – Costituzione della Società Riscossioni S.p.A. siglabile "Sorìs S.p.A.”.

Il presente provvedimento non comporta spesa.
